



CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento in materia di sanzioni amministrative per la mancata acquisizione dell'agibilità o mancata presentazione della dichiarazione che tiene luogo dell'agibilità nei termini previsti dagli artt. 137-138 della Legge 21 gennaio 2015 n.1

Approvato con D.C.C. n. 14 del 20/04/2023



Art. 1 – Finalità

1. Il seguente regolamento definisce criteri oggettivi ed univoci, che corrispondano a principi di equità, trasparenza e uniformità di applicazione per la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 137, comma 5, della L.R. 21 Gennaio 2015, n. 1.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 137, comma 5, della L.R. 1/2015 le sanzioni amministrative oggetto del presente Regolamento verranno applicate per la mancata acquisizione dell'agibilità entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori dell'intervento, come previsto dall'art. 138, comma 1, della L.R. 1/2015 e per la mancata presentazione della dichiarazione che tiene luogo dell'agibilità, di cui al comma 3 dell'art. 137, entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori.

Art. 3 – Criteri di applicazione della sanzione

1. L'art. 137, comma 5, della L.R. 1/2015 prevede che la mancata acquisizione dell'agibilità o la mancata presentazione della dichiarazione che tiene luogo dell'agibilità nei termini previsti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 1.000,00 in relazione all'entità dell'intervento.
2. L'entità dell'intervento viene stabilita sia in termini di Superficie utile coperta (Suc), secondo la definizione dell'art. 17 (Grandezze edilizie), del R.R. 18 febbraio 2015, n. 2, dell'unità o delle unità immobiliari, che di destinazione d'uso dell'edificio oggetto di intervento.
3. La sanzione sarà applicata anche nel caso di agibilità parziale, di cui al comma 4 dell'art. 138 della L.R.1/2015, qualora la procedura della stessa, di cui al comma 1 dello stesso articolo, sia presentata dopo 90 giorni dalla comunicazione di fine dei lavori della parte funzionale oggetto di agibilità.

Art. 4 - Modalità di calcolo della sanzione

1. Destinazione d'uso residenziale:
 - a) Intervento con Suc < di 150 mq. la sanzione è = €. 500,00;
 - b) Intervento con Suc tra 150 mq. e 300 mq.; la sanzione è calcolata con la seguente formula: $\text{€. } 500/300(\text{Suc}-150) + \text{€. } 500,00$;
 - c) Intervento con Suc > o uguale a 300 mq. la sanzione è = €. 750,00;
2. Destinazione d'uso diversa dalla residenziale:
 - a) Intervento con Suc < di 500 mq. la sanzione è = €. 600,00;



- b) Intervento con Suc tra 500 mq. e 2.000 mq. la sanzione è calcolata con la seguente formula: €. $500/2000(Suc-500) + €.$ 600,00;
- c) Intervento con Suc > o uguale a 2.000 mq. la sanzione è = €. $1.000,00$.
3. Nel caso in cui l'agibilità o la dichiarazione che tiene luogo l'agibilità sia riferita a destinazioni d'uso non omogenee, si applicherà il criterio corrispondente alla destinazione d'uso, oggetto d'intervento, con Suc maggiore.
 4. In caso di agibilità parziale di cui al comma 3 dell'art. 3, del presente regolamento, la Suc dell'intervento, da utilizzare ai fini del calcolo della sanzione, sarà considerata quella oggetto di agibilità.
 5. In caso di agibilità conseguenti a istanze di accertamento di conformità di cui all'art. 154 della L.R. 1/2015, la sanzione per la mancata acquisizione dell'agibilità secondo i termini stabiliti nel titolo abilitativo o atto conclusivo del procedimento, segue le modalità di cui ai commi che precedono.

Art. 5 - Controlli

1. Il calcolo della sanzione potrà essere effettuato e richiesto il pagamento, sia al momento della verifica dell'agibilità sia in fase di controlli delle fine dei lavori che di successivi interventi edilizi o estrazioni a campione secondo le disposizioni normative vigenti.
2. L'interessato ha facoltà di eseguire spontaneamente il pagamento della sanzione in qualsiasi momento, l'ufficio addetto ai controlli, provvederà alla verifica della correttezza dell'importo ed eventualmente a calcolare il conguaglio.
3. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5 dell'art. 137 della L.R. 2015 non preclude l'esito positivo del procedimento di agibilità o della dichiarazione che tiene luogo dell'agibilità.

Art. 6 – Modalità di richiesta della sanzione

1. Effettuati i controlli di cui all'art. 5 il responsabile del procedimento, con il supporto dell'istruttore delegato, calcola l'importo della sanzione da applicare e provvede a comunicare a mezzo di PEC, in caso di ditta o libero professionista, o a mezzo di raccomandata, in caso di mancanza dell'obbligo di dotarsi di tale strumento, la sanzione prevista e le modalità di pagamento.
2. Qualora l'importo della sanzione non fosse ancora versato trascorsi 30 giorni dal ricevimento della PEC o/e della raccomandata, si procederà con l'attivazione della procedura per la riscossione coattiva.
3. Il pagamento della sanzione pecuniaria conclude il procedimento sanzionatorio.



Art. 7 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento trova la sua applicazione per gli interventi edilizi il cui titolo abilitativo sia stato rilasciato dopo l'entrata in vigore della L.R. 21 Gennaio 2015 o in presenza di comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 137 della L.R. 1/2015 inviata dopo l'entrata in vigore della L.R. 1/2015.
2. Le disposizioni del presente regolamento, trovano applicazione anche in assenza della formale comunicazione di fine dei lavori, in presenza di accertamenti d'ufficio o ulteriori atti che documentano l'avvenuta conclusione dei lavori.



INDICE

Art. 1 – Finalità.....	2
Art. 2 – Ambito di applicazione	2
Art. 3 – Criteri di applicazione della sanzione	2
Art. 4 - Modalità di calcolo della sanzione.....	2
Art. 5 - Controlli.....	3
Art. 6 – Modalità di richiesta della sanzione.....	3
Art. 7 – Disposizioni finali.....	4